Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1936-XIV, n. 186, alla 7ª premessa, ultima riga, ove è detto: « ... in lavori stradali nelle Colonie predette; », deve leggersi: « ... in lavori statali nelle Colonie predette; », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2392.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2393.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 65.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 66.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 67.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, riguardante la estensione del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 68.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori « Linosa », « Liscabianca », « Molara », « Asinara », « Follonica », « Carbonara ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sei rimorchiatori portuali da 131,6 tonnellate di dislocamento, in costruzione presso la ditta « Cantieri navali del Quarnaro S. A. in Fiume », sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo i nomi di: « Linosa », « Liscabianca », « Molara », « Asinara », « Follonica », « Carbonara ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 69.

Autorizzazione al comune di La Spezia ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal comune di La Spezia per avvalersi della disposizione di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di La Spezia è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1938-XVII, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 70.

Determinazione del posto spettante nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni al presidente, ai presidenti di sezione, ai consiglieri, ai referendari ed agli ispettori del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 1306, sulla organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 821, con cui è stato istituito il ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente ed i presidenti di sezione del Consiglio nazionale delle ricerche sono collocati, rispettivamente, nella classe 1ª della categoria III e nella classe 6ª della categoria IV dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

I consiglieri, i referendari e gli ispettori del Consiglio nazionale delle ricerche sono collocati, i primi nella classe 11ª della categoria VI, ed i referendari e gli ispettori nella classe 13ª della categoria VIII, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni, cui si interviene in corpo, la Deputazione del Consiglio nazionale delle ricerche seguirà quella della Corte dei conti, prevista dal n. 11 dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 71.

Determinazione del saggio d'interesse per le operazioni che la Cassa depositi e prestiti concreterà a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944;
Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193;
Visti i Regi decreti 11 marzo 1926, n. 450, e 29 marzo 1934, n. 578;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le operazioni che, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e dell'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926, n. 450, la Cassa depositi e prestiti concreterà a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con fondi degli Istituti ivi indicati, il saggio d'interesse così dei mutui come del conto corrente sarà non superiore al 5,75 % all'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 35. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 gennaio 1937-XV.

Variazioni al bilancio 1935-XIII-1936-XIV dell'Opera nazionale Balilla.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1391;
Veduto l'art. 2 della legge 18 aprile 1935-XIII, n. 531;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 14 aprile 1936-XIV, da cui risulta che lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-1936 dell'Opera nazionale Balilla è stato aumentato di L. 18.100.000 e che di uguale somma è stato aumentato lo stato di previsione della spesa;
Vista la deliberazione n. 39, in data 25 giugno 1936-XIV, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, da cui risulta che lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-1936 è stato ulteriormente aumentato di lire 9.818.000 e che di uguale somma è stato aumentato lo stato di previsione della spesa;
Vista la deliberazione n. 51, in data 30 giugno 1936-XIV, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, da cui rilevasi che al bilancio dell'esercizio 1935-1936 è stato applicato l'avanzo di L. 577.142,99, accertato in sede di chiusura del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1934-1935, approvato con decreto Ministeriale in data 11 maggio 1936-XIV;
Considerato che è conseguentemente possibile, usufruendo del sopra indicato avanzo, introdurre nello stato di previsione della spesa le variazioni in aumento alle spese effettive proposte con la su accennata deliberazione n. 51 per il complessivo importo di L. 577.142,99;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente dell'Opera nazionale Balilla è autorizzato ad applicare al bilancio dell'esercizio finanziario 1935-1936 l'avanzo di L. 577.142,99 risultante dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1934-1935.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dell'Opera nazionale Balilla per l'esercizio finanziario 1935-36 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 13. — Sovvenzioni ai Comitati provinciali dell'Opera e alle altre Istituzioni dipendenti	L.	585,50
Cap. 26 — Spese per la ricostruzione, la riparazione e l'adattamento di Case del Balilla, Palestre, Campi sportivi, ecc.	»	576.557,49
	L.	577.142,99

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

(351)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1937-XV.

Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Chiusi (Siena).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Chiusi (Siena);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Chiusi (Siena), sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(380)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1937-XV.

Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani);

Considerato che la situazione della predetta Cassa agraria rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(382)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1937-XV.

Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Vinci (Firenze).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Vinci (Firenze);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Vinci (Firenze) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(413)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1936-XV.

Variazioni all'art. 2 delle Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, approvate con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367, che approva le norme esecutive per la prima applicazione dell'anzidetto Regio decreto-legge;

Decreta:

L'art. 2 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1936 è sostituito dal seguente:

« I titoli di studio validi agli effetti dell'art. 3, lettera *a*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, sono i diplomi di maturità classica e scientifica.

E' tuttavia in facoltà del Ministro per le finanze di stabilire di volta in volta quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado, parificati ai diplomi di maturità classica e scientifica, possano essere ritenuti validi ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(376)

DECRETI MINISTERIALI 21 dicembre 1936-XV.

Diniego di registrazione di specialità medicinali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 25 dicembre 1928 della ditta Prodotti Farmaceutici Neobattericida di Talento Maria, domiciliata in Palermo, via S. Chiara, 2, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Neobattericida » in quattro categorie prodotta, nell'officina farmaceutica omonima posta in Palermo, via Archimede, 170, con la seguente formula di composizione:

a) fiale: guaiacolo sintetico gr. 0,10, citrato di calcio gr. 0,12, alcool etilico gr. 0,12, calcio gluconato gr. 0,10, saccarosio gr. 0,20, glicerina gr. 016, acqua dist. ster. gr. 0,20 per una fiala da cc. 1;

b) flacone: citrato di calcio gr. 15, alcool etilico gr. 9,5, calcio gluconato gr. 5,50; saccarosio gr. 25, acqua distillata ster. gr. 10, glicerina gr. 25 per gr. 100;

c) ovuli: neobattericida gr. 2 (citrato di calcio gr. 0,10, saccarosio gr. 0,45, calcio gluconato gr. 0,25, acqua dist. sterilizzata gr. 0,20 formano gr. 1 di neobattericida) glicerina q. b. per un ovulo;

d) flacone uso oftalmico: calcio citrato gr. 0,10, saccarosio gr. 0,4, glucosio gr. 0,25, acqua dist. ster. gr. 0,20 per grammo.

Considerato che in due successivi esami la formula di composizione delle quattro suddette categorie è risultata diversa da quella dichiarata e che alla preparazione secondo la composizione accertata non possono essere attribuite le proprietà terapeutiche indicate;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Prodotti Farmaceutici Neobattericida la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Neobattericida » nelle categorie: *a*) fiale; *b*) flacone uso esterno; *c*) ovuli vaginali; *d*) flacone uso oftalmico.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 30 aprile 1928 della ditta Specialità Farmaceutiche Cravero di Cravero Emilio, domiciliata in Modena, via Emilia Ovest, 1, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiasmatico », prodotta nella officina omonima con la seguente formula di composizione: the nero gr. 135, eucaliptus globulus gr. 160, convallaria maialis gr. 30, poligala verginiana gr. 135, digitalis porpurea gr. 45, cannabis indica gr. 60, liquerizia radice gr. 300, acqua distillata kg. 10 acqua lauro ceraso gr. 900, liquore arsenicale del Fowler gr. 900, potassio solfoguaiacolato gr. 180, joduro potassio gr. 185, joduro di sodio gr. 85, bromuro di sodio gr. 80, tintura quebraco gr. 750, tintura di lobelia gr. 750, tintura canape indiana gr. 300, tintura stramonio gr. 300, vino marsala gr. 3600, alcool a 95° gr. 830, sciroppo fiori arancio gr. 3000, nitrito d'amile gr. 12.
Considerato che la formula di composizione è irrazionale per la presenza di sostanze ad azione contrastante dal punto di vista farmacologico e che talune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla formula di composizione;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Specialità Farmaceutiche Cravero la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Antiasmatico ».
Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Modena.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 marzo 1928 della ditta Laboratorio Chimico Monteverde di Bacigalupo Angela domiciliata in Carasco (Genova), diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Gliceril » semplice ed edulcorato per bambini, prodotta nella officina farmaceutica suddetta, con la seguente formula di composizione. Gliceril ogni 100 grammi contengono: principi attivi di grammi 3,25 di foglie di coca boliviana, di gr. 2 di condurango, di gr. 0,40 di foglie di boldo, di gr. 0,18 di guaranina, gr. 14 di alcool etilico, gr. 86 di acqua. Gliceril edulcorato per bambini ogni 100 grammi contengono: principi attivi di grammi 3 di foglie di coca boliviana, di gr. 2 di condurango, di gr. 0,40 di foglie di boldo, di gr. 0,18 di guaranina, gr. 12 di glicerina, gr. 2 di alcool etilico, gr. 86 di acqua.
Considerato che all'analisi la formula di composizione del prodotto è risultata diversa da quella dichiarata, onde non può attribuirsi alla specialità la vantata attività terapeutica, non essendo talune indicazioni terapeutiche giustificate dalla reale composizione del prodotto;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Laboratorio Chimico Monteverde la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Gliceril » nelle categorie semplice ed edulcorato per bambini.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Genova.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 2 aprile 1935 della ditta S. Anonima Istituto Terapeutico Milanese, domiciliata in Milano, via G. Sidoli, 19, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Pulmosan » in cinque categorie, prodotta nel laboratorio della ditta Aschei posto in Milano, via Matteo Bandello, 14, con la seguente formula di composizione:

a) orale: creosoto solubile gr. 0,02; codeina gr. 0,01; guaiacorsol potassico gr. 0,02; sodio cinnamato gr. 0,006; essenza di pino marittimo gr. 0,01; benzolattato di calcio gr. 0,04; arsenioso sodio gr. 0,0015; elementi balsamici vegetali calmanti ed aromatici gr. 24; veicolo idroglicerico edulcorato q. b. a cc. 20;
b) ipodermico 1° grado: cinnamato di benzile gr. 0,05; codeina gr. 0,01; gomenolo, mugoi, eucaliptolo anagr. 0,05; cloretone gr. 0,05; canfora gr. 0,10; olio q. b. a cc. 2;
c) ipodermico 2° grado-cinnamato di benzile gr. 0,08; codeina gr. 0,01; gomenolo, mugo, eucaliptolo anagr. 0,08; cloretone gr. 0,05; canfora gr. 0,10; olio q. b. a cc. 2;
d) ipodermico 3° grado: cinnamato di benzile gr. 0,10; codeina gr. 0,01; gomenolo, mugo, eucaliptolo anagr. 0,10; cloretone gr. 0,05; canfora gr. 0,10; olio q. b. a cc. 2;

e) pomata: jodio gr. 1,20; joduro di potassio gr. 4; olio di mugo gr. 4; gomenolo gr. 3,60; guaiacolo gr. 4; canfora gr. 0,80; vasellina e lanolina anagr. 40 per ogni 100 grammi.

Considerato che ad onta delle osservazioni del Ministero la formula di composizione è troppo complessa e non giustificata nei rapporti delle indicazioni terapeutiche, che al prodotto viene attribuita una azione specifica antibacillare per la cura della tubercolosi, tenute presenti le inesattezze ed esagerazioni contenute nei fogli illustrativi;

Considerato che talune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto e che in particolare è inammissibile quella della cura della tubercolosi:

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1, 2 e 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta S. A. Istituto Terapeutico Milanese la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Pulmosan » nelle categorie orale, fiale di 1°, 2°, 3° grado, pomata.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 25 maggio 1928 della ditta S. A. Istituto Terapeutico Milanese, domiciliata in Milano, via G. Sidoli, 19, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Pulmol », prodotta nel Laboratorio dott. Aschei sito in Milano, via Matteo Bandello, 14, con la seguente formula di composizione: codeina pura gr. 0,05; acido citrico gr. 0,05; glicerina gr. 5,30; estratto fluido condurango gr. 0,20; estratto fluido arancio amaro gr. 0,10; estratto fluido drosera gr. 0,10; estratto fluido belladonna gr. 0,10; estratto fluido aconito gr. 0,10; estratto fluido giusquiamo gr. 0,10; alcool gr. 0,06; aconito gr. 0,0425; olio di mugo gr. 0,0875; vaniglina, essenza di garofani, cannella, menta, arancio dolce anagr. 0,0025; caffeina pura gr. 0,20; zucchero caramello gr. 5; acido benzoico gr. 0,10; sodio benzoato gr. 0,50; tiocolo pari gr. 1; acqua di lauro ceraso gr. 1; novocaina gr. 0,01; vino marsala q. b. a gr. 100;

Considerato che la formula di composizione è troppo complessa ed irrazionale e che talune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla formula di composizione; che inoltre nel foglio illustrativo il prodotto viene indicato « di efficacia certa nella tubercolosi polmonare » e ciò in contrasto con le vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 12, n. 1, 2 e 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta S. A. Istituto Terapeutico Milanese la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Pulmol ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 10 aprile 1935 della ditta Premiata Officina Chimica dell'Aquila, domiciliata in Milano, via S. Calogero, 25, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Digestogeno », prodotta nel laboratorio della ditta suddetta con la seguente formula di composizione: pepsina gr. 0,25; pancreatina gr. 0,25; maltina gr. 0,20; acido cloridrico gr. 0,50; acido lattico gr. 1; glicerofosfato di sodio gr. 0,20; tintura noce vomica g. III; glicerina bidistillata gr. 15; alcool gr. 5; sciroppo arancio gr. 20; acqua distillata q. b. a cc. 100;

Considerato che all'analisi si è constatata la mancanza di ogni attività dei fermenti dichiarati presenti, per cui la formula di composizione non corrisponde a quella dichiarata, ed il prodotto non può avere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Premiata Officina Chimica dell'Aquila la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Digestogeno ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 10 maggio 1935 della ditta Speziali Bruno, domiciliata in Milano, via Morgagni, 28, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Peptolactina Alfa », prodotta nel laboratorio Chimico Orfila posto in Milano, via Coni Zugna, 47, con la seguente formula di composizione: pepsina cloridrica scaglie gr. 2; acido lattico gr. 5; sodio tiosolfato gr. 1; sciroppo Karkadè q. b. a gr. 100;

Considerato che all'analisi la composizione del prodotto non è risultata eguale a quella dichiarata, che la formula

di composizione è irrazionale e che quindi il prodotto non può possedere la vantata efficacia terapeutica;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Speziàli Bruno la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Peptolactina Alfa ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 4 gennaio 1936 della Ditta Farmacologica Torinese, domiciliata in Torino, via Aquila, 22, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Cacodilina » in cinque categorie, prodotta nell'officina della ditta suddetta con la seguente formula di composizione: cacodilina *A*: cacodilato di sodio purificato gr. 0,10; siero fisiologico q. b. per 1 cc.; cacodilina *B*: cacodilato di sodio purificato gr. 0,20; siero fisiologico q. b. a cc. 2; cacodilina *C*: cacodilato di sodio purificato gr. 0,30; siero fisiologico q. b. a cc. 3; cacodilina *D*; cacodilato di sodio gr. 0,50; siero fisiologico q. b. a cc. 3; cacodilina *E*: cacodilato di sodio purificato gr. 1; siero fisiologico q. b. a cc. 3;

Considerato che le indicazioni terapeutiche non sono affatto giustificate dalla reale composizione del prodotto, il quale non è altro che una comune ricetta di cacodilato;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Farmacologica Torinese la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Cacodilina » nelle categorie *A, B, C, D, E*.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 16 gennaio 1934 della ditta Alberto Dario Fischer, domiciliata in Milano, via Luca della Robbia, 6, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Feritool dott. Fischer », prodotta nel laboratorio Saema Plinio posto in Milano, via Alberto Mario, 36, con la seguente formula di composizione: cimolo gr. 3; cineolo gr. 6; eugenolo gr. 1; aldeide cinnamica gr. 3; jodio gr. 1, veicolo oleoso neutro q. b. per grammi 100;

Considerato che in due successive analisi la composizione del prodotto non è risultata eguale a quella dichiarata, per cui le indicazioni terapeutiche non possono essere corrispondenti a quelle enunciate;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Alberto Mario Fischer la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Feritool dott. Fischer ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 luglio 1936 della ditta Antonio Mazzeo, domiciliata in Napoli, via dei Mille, 13, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Neopan », prodotta nell'officina della ditta Vaban sita in Napoli, via Neve a Materdei, 11, con la seguente formula di composizione: acido cloridrico gr. 0,85; pepsina gr. 2,50; takadiastasi gr. 0,30; glicerina gr. 25; estratto acquoso di arancio amaro al 10 per cento e di cardamomo al 5 per cento q. b. a cc. 100;

Considerato che all'analisi la formula di composizione non è risultata eguale a quella dichiarata, che in ogni modo è da considerarsi irrazionale, per cui il prodotto non possiede la vantata attività terapeutica;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Antonio Mazzeo la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Neopan ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dai sanitari delle rispet-

tive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 30 marzo 1928 della ditta Regina Montellero ved. Piccinino, domiciliata in Torino, corso Oporto, 30, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Iridal », prodotta nel laboratorio oftalmico dell'Iridal Torino, corso Oporto 31-*bis*, con la seguente formula di composizione: cloridrato pilocarpina gr. 0,10; nitrato stricnina gr. 0,55; bromocinconina gr. 0,30; etimorfina gr. 0,15; novocaina gr. 0,10; borogliceride gr. 4; acqua ster. q. b.;

Considerato che sulle etichette e fogli illustrativi sono contenute indicazioni terapeutiche non giustificate dalla reale composizione del prodotto;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Regina Montellero ved. Piccinini la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Iridal ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 4 luglio 1933 della ditta Laboratorio Terapia Italiana Moderna, domiciliata in Asti, corso Alfieri, 63, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Emogaster », prodotta nell'officina della ditta stessa, con la seguente formula di composizione: formiato di ferro gr. 2; arsenico di potassio e cinnamato di sodio anagr. 0,05; estratto surrenale al millesimo gr. 0,02; pepsina 1 per cento gr. 1,50; estratto fluido china ed estratto fluido noce vomica anagr. 0,20; vino aromatizzato ed edulcorato q. b. a gr. 100;

Considerato che la composizione del prodotto all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata, che la formula è irrazionale, e pertanto al prodotto non può essere attribuita la vantata attività terapeutica;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 12, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Laboratorio Terapia Italiana Moderna la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Emogaster ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 9 settembre 1931 della ditta E. Falorni e C., domiciliata in Firenze, via G. Caponsacchi, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale « Zymon Gastropeptico Falorni », con la seguente formula di composizione: pepsina idroclorica gr. 5; estratto di china gr. 2; estratto chiretta gr. 1; estratto rabarbaro gr 1; estratto melissa gr. 1; glicerina gr. 30; sciroppo arancio q. b. a gr. 30;

Considerato che all'analisi la composizione del prodotto non è risultata eguale a quella dichiarata per cui ad esso non può essere attribuita la vantata attività terapeutica;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta E. Falorni e C. la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Zymon Gastropeptico Falorni ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 aprile 1928 della ditta Ottolenghi e Fontana, domiciliata in Torino, via Lanfranchi numero 6, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Ferbiogeno Soave per bambini », prodotto nel laboratorio della ditta, con la seguente formula di composizione: acido arsenioso gr. 0,01; citrato ferro ammoniacale verde gr. 1,5; pepsina 1,3000 gr. 1; glicerofosfato sodio purissimo gr. 10; alcool purissimo gr. 5; sciroppo menta gr. 20; acido citrico gr. 1,50; idrolati anaci finocchio, lauroceraso, cannella, garofani gr. 61;

Considerato che la composizione rilevata all'analisi non corrisponde a quella dichiarata, e che talune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Ottolenghi e Fontana la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Ferbiogeno Soave per bambini ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(250)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5437	14-5-1934	11419/10102	Trieste	Zadnik Francesco fu Giacomo	2-12-1878 - Cave Auremiane	Zanni	Krebeli Orsola fu Antonio, moglie; Giuseppe, fratello; Francesco, Giovanni, Adolfa, Lodovico, Luigi, figli; Silvana, nipote.
5438	Id.	11419/9758	Id.	Blazina Vittorio fu Francesco	19-12-1894 - Visogliano	Blasina	Metlikovec Emma di Luigi, moglie; Vittorio, figlio.
5439	18-5-1934	11419/9758/1	Id.	Blazina Augusto fu Francesco	10-5-1892 - Visogliano	Blasina	Legisa Ludmilla di Antonio, moglie; Marcello, Dorina, Lidia, figli.
5440	Id.	11419/9758/2	Id.	Blazina Cristina	29-10-1897 - Visogliano	Blasina	—
5441	Id.	11419/9758/3	Id.	Blazina Emilio fu Francesco .	26-7-1888 - Malchina	Blasina	Lorej Vitoria fu Antonio, moglie; Massimo, Milano, Olga, Dora, figli.
5442	Id.	11419/9758/4	Id.	Blazina Emma fu Francesco .	10-4-1890 - Visogliano	Blasina	—
5443	Id.	11419/9758/5	Id.	Blazina Maria fu Giuseppe . .	8-11-1902 - Malchina	Blasina	—
5444	Id.	11419/9758/6	Id.	Blazina Vittorio fu Francesco	19-12-1894 - Visogliano	Blasina	—
5445	21-5-1934	11419/170	Id.	Penko Giacomo fu Francesco	1-7-1873 - Grazza	Penco	Smerdel Giovanna fu Giorgio, moglie; Agata, Michele, Antonio, Maria, Luigia, Rosalia, Giuliana, Giovanna, figli.
5446	Id.	11419/169	Id.	Borgoc Lucia di Giovanni ved. Penko	9-12-1863 - Villa Slavina	Penco	Giovanni, Giovanna, figli, Amalia, nipote.
5447	Id.	11419/168	Id.	Penko Francesco fu Valentino	24-3-1892 - Parie	Penco	Vodopivec Elena fu Antonio, moglie; Giuseppe, Stanislao, figli.
5448	Id.	11419/167	Id.	Penko Francesco di Francesco	22-10-1909 - S. Pietro del Carso	Penco	—
5449	Id.	11419/166	Id.	Penko Francesco fu Francesco	9-4-1883 - Rodoccova	Penco	Smerdu Maria di Giovanni, moglie; Stanislao, figlio.
5450	Id.	11419/165	Id.	Penko Francesco fu Giovanni	10-9-1868 - Volec (Cossana)	Penco	Spetic Giuseppina fu Giuseppe, moglie; Francesco, Maria, Michele, figli; Leopoldina, nipote.
5451	Id.	11419/164	Id.	Penko Francesco fu Francesco	24-3-1859 - Rodoccova	Penco	Slavec Giovanna fu Giovanni, moglie; Giovanna, Teresa, Maria, Andrea, Francesca, Caterina, Elena, Giuseppina, Antonia, Luigia, Francesco, figli.
5452	25-5-1934	11419/4668-29 V	Id.	Semolich ved. Francesca fu Francesco, nata Brezel	27-11-1867 - Cernizza	Semoli	—
5453	Id.	11419/4669-29 V	Id.	Semolic ved. Antonia fu Michele, nata Praselj	24-1-1869 - Dolina	Semoli	—
5454	Id.	11419/4667-29 V	Id.	Semolich Maria fu Andrea . .	9-4-1889 - Sagrado	Semoli	Cornelia, Silvio e Maria, figli.
5455	Id.	11419/4670-29 V	Id.	Semolich Antonio fu Michele	22-8-1872 - Brestovizza in Valle	Semoli	Vovk Maria di Biagio, moglie.
5456	Id.	11419/4671-29 V	Id.	Semolich Andrea fu Antonio	18-11-1858 - Brestovizza in Valle	Semoli	Zugna Anna, moglie; Maria, Carla e Luigia, figlie.
5457	Id.	11419/[illegible]-29 V	Id.	Semolich ved. Francesca fu Lorenzo, nata Semolic	10-8-1860 - Brestovizza	Semoli	Albino fu Andrea, figlio.
5458	Id.	11419/4673-29 V	Id.	Semolich ved. Giuseppina fu Stefano, nata Pernarcich	22-6-1862 - Medeazza	Semoli	Vincenzo fu Andrea, figlio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Media dei cambi e dei titoli

del 6 febbraio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,95
Francia (Franco)	88,40
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	5,73
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,1495
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6710
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,15
Svezia (Corona)	4,7925
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,175
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,85
Rendita 5 % (1935)	91,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,725
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —
Francia (Franco)	88,45
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	5,73
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	66,31
Danimarca (Corona)	4,1517
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6733
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,32
Svezia (Corona)	4,7950
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3,00 % (Lordo)	55,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	73,025
Rendita 5 % (1935)	91,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,55
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,725
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,725
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,65

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario per il Consorzio della bonifica del bacino Zerpano (Verona).

Con decreto Ministeriale 26 gennaio 1937, n. 427, è stata sciolta l'amministrazione del Consorzio della bonifica del bacino Zerpano, con sede in Verona, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il rag. Arturo Maugini.

(372)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Chiusi (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Chiusi (Siena) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Ermanno Baldetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Chiusi (Siena) ed i signori mons. dott. Nello Mannelli, Pietro Rinaldini di Giuseppe e Decio Moretti di Genesio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(381)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Gaspare Ficarra di Salvatore è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) ed i signori avv. Giuseppe Cosentino di Salvatore, avv. Nicolò Fardella di Leonardo e dott. Antonio Pampalone fu Nicolò sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(383)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Vinci (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Vinci (Firenze) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il dott. rag. Bruno Bollini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Vinci (Firenze) ed i signori Mantellassi Aldo, Chiarugi Siro e dott. Firenzuoli Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(414)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esami a 16 posti di aiutante in prova (gruppo C) nelle Biblioteche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, numero 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, e il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 456;

Veduto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 16 posti di aiutante in prova (gruppo *C*) nelle Biblioteche governative.

Art. 2.

Sei dei suddetti posti sono riservati agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i quali saranno designati dalle competenti Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità, se il numero degli applicati delle Amministrazioni militari o dei sottofficiali designati è pari o inferiore al numero dei posti ad essi riservati, o a titolo di concorso fra essi, se il numero è superiore.

Gli applicati delle Amministrazioni militari o i sottufficiali che nel complesso delle prove otterranno una classifica tale da farli entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, non prenderanno numero nel terzo dei posti riservati ai personali anzidetti, semprechè vi siano, per questi posti, altri applicati o sottufficiali idonei da collocare.

In mancanza di concorrenti riconosciuti idonei i posti stessi verranno conferiti ai vincitori del concorso.

Art. 3.

Nella assegnazione dei posti sarà inoltre tenuto conto, per coloro che risultino idonei al concorso e che appartengano ad alcuna delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie e Biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare, con esattezza, il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili, dal quale risultino l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partto da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, ed a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita i suddetti limiti massimi sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) diploma originale o copia autentica di licenza da scuola media inferiore e alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da scuola complementare (o da scuola secondaria di avviamento al lavoro) o da scuola professionale di secondo grado (scuola industriale o di tirocinio, scuola commerciale, scuola agraria pratica);

i) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera a) i mutilati e invalidi di guerra, nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento di cui alla lettera c) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato; questi ultimi dovranno però presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), f) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 5.

Gli applicati delle Amministrazioni militari e i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che intendano prendere parte al concorso dovranno presentare domanda direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali).

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di aiutante in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati aiutanti (grado 13°, gruppo C).

Gli applicati delle Amministrazioni militari o i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza verranno, a norma delle vigenti disposizioni, nominati direttamente assistenti (grado 12°) nel ruolo del personale di gruppo C) delle Biblioteche pubbliche governative.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(395)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esami per il conferimento di 60 posti di segretario di seconda classe (gruppo C, grado 12°) nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054: Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395: Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960: Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924, n. 965: Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi Istituti d'istruzione media;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842: Sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367: Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48: Norme a favore del personale ex-combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato (Art. 17);

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1932, n. 154, convertito in legge 18 gennaio 1934, n. 221: Norma sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Interministeriale 30 gennaio 1933, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706: Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati

e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176: Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1507: Requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII n. 270, che estende a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma dei benefici riservati agli ex combattenti;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1831: Modificazione alla carriera dei segretari dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172: Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV: Agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per esami per il conferimento di 60 posti di segretario di seconda classe (gruppo C, grado 12°) nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Al concorso sono ammesse anche le donne alle quali, però, i posti non possono essere conferiti in misura superiore alla metà di quelli messi a concorso.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni compiuti alla data del bando; il limite stesso è elevato a 35 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e a 39 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Il limite massimo predetto è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, anche se all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

E' elevato inoltre di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato come supplenti, straordinari, avventizi, servizio militare, ecc., per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti.

Al personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo comunque denominato che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, abbia riportato idoneità in un pubblico concorso per le nomine nei ruoli del personale di gruppo C, o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'articolo 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte allo antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Estratto dell'atto di nascita*; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

b) *Certificato di cittadinanza italiana*, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità.

c) *Certificato generale del casellario giudiziale*, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

d) *Certificato di moralità*, rilasciato dall'ufficiale di governo dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

e) *Certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista*, da rilasciarsi dal Segretario federale della Provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai fasci di combattimento, o ai gruppi universitari fascisti, o ai fasci giovanili o ai fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e giorno della effettiva iscrizione ai fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

f) *Certificato di sana costituzione* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

g) *Certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorrà, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione.

h) *originale o copia autentica del diploma di ammissione a scuole medie di secondo grado* o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da Scuola secondaria di avviamento professionale (già complementare o tecnica) o da Scuola professionale di 2° grado, o da Scuola tecnica commerciale, industriale, agraria; oppure il diploma dei soppressi corsi integrativi (8ª classe elementare).

i) *Il personale di ruolo statale* deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio e legalizzati.

l) *Cenno riassuntivo*, in carta libera e in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa.

m) *Elenco, in carta libera* e in doppio esemplare, dei documenti presentati.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso*, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed in quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda, in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o in Africa Orientale debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o per la causa nazionale o in Africa Orientale o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione del concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art. 8.

Le prove d'esame verteranno sul programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte, grafica ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove scritte, grafica ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazioni fatte nel *Bollettino Ufficiale*, parte 2ª.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale*, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore, competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore

al 28 ottobre 1922, e in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di segretario di seconda classe con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di 6 mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovano nelle condizioni indicate alla lettera i) dell'art. 3 del presente decreto.

Roma, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte:

1. Componimento che valga a dimostrare la cultura generale del candidato;
2. Risoluzione di un problema di aritmetica pratica;
3. Prova grafica consistente nella copiatura di un brano che dimostri nel concorrente il possesso di una scrittura chiara e intelligibile.

Prove orali:

1. Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo fascista, ed elementi di contabilità generale dello Stato;
2. Nozioni di letteratura italiana e di storia politica dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri;
3. Legislazione relativa all'istruzione media e a quella elementare, nelle parti che più particolarmente riguardano l'ufficio di segretario negli Istituti medi;
4. Nozioni elementari di statistica.

E' prova facoltativa di esami la dattilografia.

(422)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria del concorso ai posti di levatrici condotte.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti i propri decreti 16 giugno ultimo con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso bandito nel 1935 per n. 11 posti di levatrici condotte e venivano dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le levatrici Bonello Lea e Straneo Angela dichiarate vincitrici rispettivamente delle condotte di Varallo e Chiavazza non hanno accettata la nomina;

Che devesi perciò, ai sensi dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 283, provvedere alla nomina delle concorrenti dichiarate idonee che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto le sedi sopra indicate;

Visti gli articoli 23, 26, 55, 56 del citato decreto;

Decreta:

Le seguenti levatrici candidate al concorso anzidetto sono dichiarate vincitrici per le sedi seguenti:

1. Cantone Vincenza per la condotta ostetrica di Varallo.
2. Ghezzo Carolina per la condotta ostetrica di Chiavazza.

Vercelli, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: VITTORELLI.

(373)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria del concorso ai posti di medici condotti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti i propri decreti 26 giugno ultimo con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso bandito pel 1935 per n. 10 posti di medico condotto e venivano dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che i dottori Penna Maurizio, Boietti Giuseppe, Serra Francesco, Ceresino Alfeo ed Ibertis Giuseppe dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte di Lignana, Asigliano, Masserano, Moncrivello e Portula non hanno accettato la nomina;

Che devesi perciò ai sensi dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto le sedi sopra indicate;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del citato decreto;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso anzidetto sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1° Gianetti Alfredo, condotta medica di Lignana;
2° Gatti Pietro, condotta medica di Asigliano;
3° Ceresino Alfeo, condotta medica di Masserano;
4° Marocchetti Ugo, condotta medica di Moncrivello;
5° Boggio Antonio, condotta medica di Portula.

Vercelli, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: VITTORELLI.

(374)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.